

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

NOTA DI SINTESI SULL'IMPUGNATIVA PROPOSTA DA SORGENIA CONTRO IL COMUNE DI APRILIA

Con ricorso pendente al T.a.r. Lazio – Roma sub R.G. n. 206/2010, notificato al Comune di Aprilia in data 30.12.2009, la società Sorgenia ha impugnato la nota del Comune del 4.11.2009 unitamente al Piano di zonizzazione acustica, predisposto dalla medesima amministrazione comunale.

Il Piano di zonizzazione è affetto da illegittimità per molteplici ragioni, che fondano le censure sollevate dalla società ne determinano l'illegittimità nonché l'inefficacia e sono così sinteticamente riassumibili.

In primo luogo, il Comune ha violato i criteri normativi che avrebbero dovuto presiedere alla redazione del Piano, che impongono di tenere in considerazione la destinazione urbanistica dei suoli nell'assegnare agli stessi le diverse classi acustiche. Nel caso dell'impianto di Sorgenia, l'area interessata aveva (ed ha tutt'ora) pacifica e risalente classificazione industriale. Tale destinazione è stata originariamente impressa con un piano di lottizzazione approvato dal Comune di Aprilia e, successivamente a questo, anche per l'effetto di variante urbanistica che il d.l. n. 7/2002 (convertito dalla l. n. 55/2002) riconnette all'autorizzazione ministeriale alla realizzazione ed esercizio della centrale, rilasciata a Sorgenia con il decreto MSE n. 55/01/2006 del 2.10.2006. Per il principio del necessario coordinamento tra destinazione urbanistica e classificazione acustica, richiamato nella stessa Relazione Tecnica allegata al Piano di zonizzazione, la classificazione operata dal Piano (parte in classe acustica III e parte in classe acustica IV) era assolutamente incompatibile con la destinazione industriale dell'area di localizzazione della centrale di Sorgenia. In proposito, nel ricorso sono state riportate le pronunce giurisprudenziali che confermano l'illegittimità dell'assegnazione di tali classi acustiche ad un'area industriale (T.a.r. Veneto, 9.11.2006, n. 187, T.a.r. Lombardia, n. 1231/2004 tra le altre).

Ulteriore ragione di illegittimità del Piano di zonizzazione risiede nell'incompetenza del Comune ad adottare provvedimenti, quale quello gravato, che incidono sulla disciplina del territorio, con contenuti di carattere pianificatorio, quindi, che pretendono di disciplinare un impianto assoggettato dal legislatore a provvedimenti autorizzativi di esclusiva competenza statale. Nel procedimento tratteggiato dal d.l. n. 7/2002, infatti, sia i profili attinenti al regime urbanistico dei suoli sia quelli di carattere ambientale che riguardano le emissioni sonore sono compiutamente trattati ed esauriti

all'interno dei procedimenti autorizzativi (VIA, AIA ed autorizzazione unica) ed esulano dalla competenza del Comune. Con il Piano gravato, quindi, il Comune ha travalicato il limite della propria competenza, investendo l'area riservata dal legislatore ad altre amministrazioni. Così facendo, l'amministrazione comunale ha altresì violato i canoni di leale collaborazione che avrebbero imposto di agire in coerenza (e non in contrasto) con il contenuto di provvedimenti autorizzativi adottati da amministrazioni dello stato (Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'Ambiente, Ministero dei Beni Culturali) in esito a procedimenti che hanno visto la partecipazione del medesimo Comune. Proprio nell'ambito di procedimenti complessi, quale quello in questione, che comportano l'interazione di molteplici enti di governo con diversi gradi di competenze, assume particolare rilievo il dovere di ogni amministrazione di cooperare per il perseguimento del comune interesse pubblico.

La società ha poi ulteriormente censurato i provvedimenti impugnati per avere il Comune agito al di fuori delle previste e prescritte sedi procedimentali, per avere violato l'assetto delle competenze in materia autorizzativa definito dal legislatore con il d.l. n. 7/2002 e per avere travolto le posizioni di diritto ormai acquisite dalla società in forza dei provvedimenti autorizzativi conseguiti.

Si allega in proposito copia del ricorso originariamente notificato.